
Il Direttore

Roma, 29/04/2021

Prot. N. 384/2021

SPETT.LI

Soggetti **BENEFICIARI**

Soggetti **ATTUATORI**

A mezzo sito web

AGGIORNAMENTO DEI PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALLE MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Decreto - Legge 22 aprile 2021, n. 52, nel periodo "dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021", salvo ulteriori disposizioni nazionali e/o regionali e/o ulteriori misure di contenimento del contagio suppletive.

Pertanto, si ribadisce quanto segue:

1. In forza del Capo III, art. 25 comma 1 del DPCM del 2 marzo 2021, i corsi di formazione possono svolgersi solo con modalità a distanza.
2. In forza del Capo III, art. 25 comma 7 del DPCM del 2 marzo 2021, è consentita la formazione in presenza:
 - a. Se svolta in azienda ed esclusivamente per i dipendenti dell'azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni.
 - b. Se viene fatta in materia di protezione civile, salute e sicurezza, e per i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio.
3. È consentita la formazione in modalità "training on the job", con la precisazione che è ammessa solo se già prevista in fase di presentazione.
4. Per le materie diverse da quelle espressamente indicate nel DPCM, la formazione finanziata attraverso i Voucher è consentita in modalità "in presenza" solo per la tipologia "all'interno dell'azienda".

Resta fermo il fatto che l'attività formativa in presenza è consentita, ove necessario anche nell'ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, se svolta nel rispetto delle misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARSCoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL.

I soggetti Attuatori/Beneficiari con piani formativi che non rientrano nelle condizioni previste per poter svolgere la formazione in presenza o per i quali le esigenze didattiche confliggono con l'uso dell'aula virtuale **sono tenuti inviare a Fonder una espressa "richiesta di proroga straordinaria dei termini a seguito del Decreto – Legge n. 52 del 22 aprile 2021" da caricare nel protocollo elettronico dei Piani/Voucher prima della scadenza del termine di avvio piano o chiusura gestione, visionabile nella pagina di accesso alla gestione del piano formativo nel sistema FonderWEB, e comunque entro e non oltre il 31/07/2021.**



Il Direttore

Roma, 29/04/2021

Prot. N. 384/2021

A seguito della richiesta Fonder applicherà la proroga di massimo 92 giorni in base allo stato in cui si trova il Piano/Voucher.

La mancanza dell'espressa richiesta di proroga straordinaria renderà manifesta l'intenzione di procedere con la formazione in una delle modalità consentite.

In ogni caso è sempre obbligatoria la ripianificazione del calendario, sia in riferimento alle date, sia in riferimento alle modalità formative indicate nel FonderWEB. Il mancato assolvimento di tale onere comporterà la decurtazione delle ore di lezione calendarizzate entro il periodo interessato dal divieto, con le eventuali ripercussioni in termini di finanziamento dei progetti e dei Piani/Voucher, come previsto dagli Avvisi e dal Manuale di Gestione.

Il Direttore

Ing. Nicola Galotta